

Codice DB1601

D.D. 8 gennaio 2013, n. 3

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Determinazioni in merito al tasso di interesse da applicare in caso di recupero di aiuti indebitamente fruiti.

La Direzione Attività Produttive è Autorità di Gestione del Programma Operativo 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed Occupazione", cofinanziato con l'intervento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2007/2013 (di seguito: POR FESR 2007-2013) ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 3809 del 02/08/2007.

Nell'ambito del POR FESR 2007-2013, la Direzione Attività Produttive e la Direzione Ricerca e Innovazione hanno attivato congiuntamente alcuni bandi per la concessione di incentivi a favore delle imprese. Nei suddetti bandi sono previste specifiche fattispecie al verificarsi delle quali il contributo, in quanto indebitamente percepito, è soggetto a revoca; in tali ipotesi, qualora l'importo sia già stato erogato (in tutto o in parte) al beneficiario, esso deve essere restituito aggiungendo all'importo nominale gli interessi maturati nel periodo compreso fra l'erogazione e la revoca.

Nei bandi attualmente in essere a valere sul POR FESR 2007-2013, attivati da diverse Direzioni regionali con il coordinamento dell'Autorità di Gestione, le disposizioni previste per i casi di revoca del contributo indebitamente percepito, riguardo al tasso di interesse da applicare si riferiscono, in alcuni casi, al tasso ufficiale di sconto (secondo quanto previsto all'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59*"), in altri casi, invece, al tasso stabilito dalla Commissione Europea per il recupero degli aiuti illegali, in altri casi, infine, vi è un generico riferimento "alle norme di legge". Tali riferimenti non sono dunque omogenei e talvolta si riferiscono a tassi di interesse individuati con formulazioni non più attuali (es. il tasso ufficiale di sconto).

Finpiemonte con nota prot. AF/12/22625 del 13/06/2012 ha chiesto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 quale tasso di interesse sia corretto applicare nei casi di revoca del contributo nei bandi finanziati su tale Programma. In particolare, è stato chiesto se debba trovare applicazione il tasso indicato nei singoli bandi ovvero quello previsto nelle Comunicazioni della Commissione Europea per il recupero degli aiuti di Stato illegali (Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008).

La normativa attuale cui fare riferimento è la seguente:

1. l'art. 9 del d.lgs. 123/1998 sopra citato, nei casi di revoca del contributo per assenza di requisiti, documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, per il caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni acquistati con l'intervento di sostegno nei cinque anni successivi alla concessione o prima del termine previsto dal progetto ammesso all'intervento nonché nelle ipotesi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, prevede che il beneficiario versi il relativo importo maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto più cinque punti percentuali; negli altri casi di revoca si prevede la restituzione dell'importo con gli interessi calcolati secondo il tasso ufficiale di sconto (senza ulteriori maggiorazioni)
2. il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 [come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008], recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, detta disposizioni per il calcolo del tasso d'interesse per il recupero degli aiuti illegali. Si deve ragionevolmente ritenere che tale normativa sia applicabile anche agli aiuti abusivamente attuati, definibili come quelli che, pur legittimamente concessi in esito alla approvazione da parte dei servizi della Commissione europea a seguito di notifica o alla comunicazione in esenzione, sono stati attuati dal beneficiario in modo difforme dalla decisione

europea che li ha autorizzati o dal regime di aiuti oggetto dell'esenzione dagli obblighi di notificazione. A tale conclusione si perviene anche considerando come l'art. 16 del Regolamento (CE) n. 659 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art.93 del Trattato CE (attuale art. 108 T.F.U.E.) estenda, mediante il richiamo all'art. 14 dello stesso Regolamento, agli aiuti attuati in modo abusivo il medesimo procedimento di recupero dell'aiuto previsto per gli aiuti illegali, in particolare detto art. 14 prevede che all'aiuto da recuperare si aggiungano gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Le ipotesi di revoca previste nei bandi finanziati a valere sul POR FESR 2007-2013 consistono nella maggioranza dei casi in fattispecie analoghe all'aiuto abusivamente attuato.

Non si ritiene di dover considerare, invece, l'art. 1284 del codice civile (il quale prevede il saggio degli interessi legali) in quanto si tratta di una norma generale, che, per il principio di specialità, non può applicarsi in presenza di una più specifica regolamentazione del recupero degli aiuti di Stato.

La finalità cui tende l'applicazione degli interessi nel caso di recupero degli aiuti indebitamente percepiti è quella di evitare il conseguimento di qualsiasi vantaggio economico per i soggetti che hanno percepito un aiuto in modo indebito e sono, dunque, tenuti a restituirlo. Tale vantaggio non si limita, infatti, all'importo nominale del contributo, perché il percettore dello stesso ha tratto un beneficio finanziario anche dal fatto di aver avuto nella sua disponibilità una somma di denaro per un certo tempo (intercorso tra l'introito del beneficio e la richiesta di restituzione), denaro che altrimenti avrebbe dovuto procurarsi pagando un prezzo, consistente appunto nel tasso di interesse vigente sul mercato in un dato momento. Tale finalità è da ritenersi riferibile ad ogni ipotesi di recupero di aiuti indebitamente percepiti od anche rinunciati dal beneficiario, qualunque ne sia la ragione.

Ne consegue che i tassi di interesse previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 non possono trovare applicazione in quanto:

- inferiori al tasso di mercato (se si applica solamente il T.U.S.)
- superiori al tasso di mercato e configurati come una specie di sanzione (se si applica il T.U.S. maggiorato di cinque punti percentuali).

L'art. 9 del Regolamento (CE) n. 794/2004 sopra citato, invece, dispone che il tasso di interesse da applicare nel recupero degli aiuti di Stato illegali sia stabilito annualmente dalla Commissione europea e che esso sia calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario ad un anno. La Commissione europea, con la Comunicazione 2008/C 14/02 sopra citata, ha stabilito, a far data dal 1° luglio 2008, una nuova metodologia per il calcolo del tasso di interesse in argomento, che utilizza come base di calcolo l'indice IBOR (cioè il tasso interbancario offerto sul mercato monetario) a un anno. Tale parametro bancario è certamente più adatto per una migliore approssimazione al tasso effettivo di mercato.

Al fine di omogeneità tra i diversi bandi e per dare applicazione a quella che appare la normativa europea cogente, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 ritiene dunque opportuno individuare un unico tasso di interesse da applicarsi per il recupero degli aiuti indebitamente percepiti, con riferimento sia ai bandi già attivati che ai bandi da attivare, finanziati a valere sul POR FESR 2007-2013 e ritiene che il tasso da applicare debba essere quello determinato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 sopra citata. Relativamente ai bandi già attivati, si rende necessario integrare ovvero modificare le relative prescrizioni attualmente presenti.

In adesione alle conclusioni, di cui sopra, cui è pervenuta l'Autorità di Gestione,

VISTI

- l'art. 95, comma 2 dello Statuto regionale
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008

IL DIRETTORE
determina

Ai bandi finanziati nell'ambito del Programma operativo regionale F.E.S.R.2007/2013 ed elencati nell'allegato parte integrante della presente determina si applica la seguente disposizione:

"Il tasso di interesse da applicare nei casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, totale o parziale ovvero di rinuncia da parte del beneficiario è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008) ed è applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Roberto Moriondo

Il Direttore
Giuseppe Benedetto